Finalità e scopi

ART. 1

L'AVAL (Associazione di Volontariato della Acli Lombardia) è costituita ai sensi degli art. 10 e seguenti del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e in conformità al dettato della legge 266/91 che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato" e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
La qualifica di "Organizzazione di Volontariato" , con la registrazione regionale, costituisce peculiare segno distintivo dell'AVAL e a tale scopo è inserita in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna.
Le finalità, le modalità operative e la struttura dell'AVAL sono ispirate ai principi fondanti delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) ed in particolare ai valori di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'organizzazione.
La durata dell'AVAL è illimitata.
L'AVAL ha sede in Milano, in via Bernardino Luini, 5, con facoltà del Comitato Regionale di deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città.

ART. 2

L'AVAL:
a) opera senza fini di lucro, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali;
b) rivolge le sue attività in particolare a:
- ammalati, soprattutto gravi, cronici, o in condizioni familiari, socialmente o economicamente, disagiate;
- anziani non autosufficienti o che, comunque, necessitino di assistenza e/o intervento;
- adulti che intendano auto organizzarsi per la promozione della loro condizione e l'affermazione dei loro diritti di cittadinanza;
- famiglie in situazioni materiali o sociali difficili;

c) interviene in particolare nei settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- tutela dei diritti civili;
- formazione;

d) opera inoltre per:
- la promozione della cultura e dell'arte;
- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- valorizzazione dei beni di interesse turistico e storico, ivi comprese le biblioteche.

Modalità d'iniziativa

Art. 3

L'AVAL, per perseguire le predette finalità statutarie:
a) sostiene le sue attività con l'azione diretta, personale e gratuita, dei propri soci sul territorio della Regione Lombardia per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale;

b) svolge esclusivamente attività istituzionali rivolte alla realizzazione degli scopi statutari e di quelle direttamente connesse alla loro organizzazione;
c) impiega in modo determinante e prevalente prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; anche le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione;
d) realizza le proprie attività attraverso l'iniziativa delle strutture regionali, provinciali e territoriali, ciascuna delle quali ha un proprio atto costitutivo autonomia funzionale ed eleggi propri dirigenti con mandato quadriennale che rappresentano l'AVAL sul territorio di competenza;
e) si avvale per le attività in cui gli organi statutari lo ritengono opportuno, di convenzioni con gli enti regionali e locali, con organizzazioni private non lucrative (ONLUS) e con la rete di servizi delle ACLI in campo sociale, assistenziale, cooperativo, culturale, ricreativo, turistico e sportivo;
f) promuove la formazione sociale e professionale degli operatori volontari, attuandola con propri autonomi progetti o partecipando a quelli dei Centri di Servizio al Volontariato di cui alla Legge 266/91 e ai successivi decreti attuativi e a quelli degli Enti di formazione professionale che operano in convenzione con la regione Lombardia.

Soci

Art. 4

Partecipando alla vita associativa dell'AVAL, con parità di diritti e doveri, oltre ai soci fondatori che sottoscrivono l'atto di costituzione e il presente statuto, i soci ordinari e sostenitori e le persone giuridiche che dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'AVAL e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Regionale che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e deliberarne l'iscrizione nel registro dei Soci. Sono escluse partecipazioni temporanee. L'ammissione di nuovi soci decorre dalla data di deliberazione da parte del Comitato Regionale.

Sono soci ordinari i volontari che si riconoscono nella proposta associativa dell'AVAL e si impegnano per la realizzazione delle attività decise dal Comitato Regionale.

Sono soci sostenitori i volontari che concorrono al sostegno economico delle attività dell'AVAL e forniscono un particolare contributo alla sua vita associativa.

Le persone giuridiche sono rappresentate da un loro dirigente designato con apposita deliberazione dal rispettivo Organo Direttivo.

Il numero dei soci dell'AVAL è illimitato.

Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale, per approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti, per l'elezione degli organi direttivi dell'organizzazione e per le scelte programmatiche.

I soci cessano di appartenere all'AVAL nei casi di dimissioni volontarie, sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, decesso, comportamento contrastante con gli scopi statutari, persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione di soci vengono deliberate dal Comitato Regionale, con facoltà degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, che valuta il ricorso entro 60 giorni dal ricevimento e la cui decisione è inappellabile.

Diritti e doveri dei soci

Art. 5

I soci dell'AVAL:
a) sono obbligati a
- versare la quota associativa stabilita dall'assemblea su proposta del Comitato Regionale che deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio di riferimento, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alla finalità dell'AVAL;

b) hanno diritto di
- partecipare alle assemblee direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi statutari;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Comitato regionale e approvati dall'assemblea.

Patrimonio - Entrate

Art. 6

Il patrimonio dell'AVAL è costituito da:
- beni mobili ed immobili di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'AVAL sono costituite da:
- quote associative dei soci,
- contributi privati,
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio,
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualche titolo,

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore,
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Comitato Regionale.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente, del Tesoriere o di un altro componente del Comitato Regionale incaricato dallo stesso Comitato con delibera specifica.

Organi regionali

Art. 7

Organi dell'AVAL sono:
a) l'Assemblea dei soci,
b) il Comitato Regionale
c) il Presidente,
d) il Revisore dei Conti,
e) il Garante.

Art. 8

L'assemblea dell'AVAL:
a) è composta con diritto di parola e di voto da tutti i soci i quali, in caso di impedimento, possono delegare un altro socio che non abbia già un'altra delega oltre la propria;
b) è convocata dal Comitato Regionale in via ordinaria almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Comitato lo ritenga utile per le esigenze dell'Organizzazione; in via straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi componenti o un decimo dei soci; la convocazione deve precisare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione ed essere comunicata individualmente, per iscritto, a tutti i soci, con almeno 15 giorni di anticipo e resa pubblica nella sede sociale;
c) è presieduta, di regola, dal Presidente;
d) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, che deve aver luogo nello stesso giorno, con qualunque numero di soci presenti o rappresentati con delega; per le riunioni con all'ordine del giorno proposte di modifica allo Statuto, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci; per scioglimento e liquidazione dell'organizzazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci;
e) approfondisce ed approva le proposte del Comitato Regionale inerenti:
   - il programma ed il preventivo per l'anno successivo,
   - la relazione di attività,
   - il rendiconto economico dell'anno precedente, gli indirizzi, il preventivo di spesa ed il programma di attività sociale,
   - l'elezione dei componenti del Comitato Regionale, il Garante e il Revisore dei Conti,
   - la quota associativa annuale,
   - approva i regolamenti e i provvedimenti;

f) delibera con il voto della maggioranza dei presenti;
g) incarica il segretario di redigere il verbale di tutte le sue riunioni e di inserirlo nel registro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci a concorrere alla loro attuazione.

L'Assemblea dei soci dell'AVAL, in conformità a quanto disposto dalle leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione delle sue riunioni nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Art. 9

Il Comitato Regionale:
a) è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea dei soci, che restano in carica 4 anni, con possibilità di essere rieletti e decadono qualora assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
b) è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi ed entro 20 giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro;
c) è in grado di deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto;
d) elegge, nella sua prima riunione, tra i propri componenti, il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali componenti il Comitato di Presidenza, qualora l'Assemblea dei Soci ritenga opportuna la sua costituzione;
e) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci e delibera in merito all'esclusione di soci;
f) istituisce gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto al voto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee a titolo consultivo;
g) fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
h) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il rendiconto entro la fine del mese di maggio successivo dell'anno interessato;
i) definisce il programma di lavoro in attuazione delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
l) decide le attività dei formazione per i volontari;
m) assume il personale ed i dirigenti tecnici strettamente necessari per la continuità della gestione, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle normative vigenti;
n) adotta, per motivi d'urgenza, i regolamenti ed i provvedimenti con impegno a ratificarli nella prima riunione utile dell'Assemblea.
o)incarica il Segretario di redigere il verbale di tutte le sue riunioni e di inserirlo nel registro delle riunioni del Comitato Regionale;

Art. 10

Il Presidente:
a) è eletto dal Comitato Regionale tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
b) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'AVAL nei confronti di terzi e in giudizio;
c) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura da parte di Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati, rilasciando liberatorie quietanze;
d) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria amministrativa;
e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Regionale e dell'eventuale Comitato di Presidenza;
f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
g) può delegare sue funzioni, al Vice Presidente, di volta in volta o permanentemente.
h) stipula le convenzioni deliberate dal Comitato regionale
i) non può essere eletto per più di due mandati.

Art. 11

Il Revisore dei Conti verifica periodicamente la correttezza della gestione amministrativa e contabile ed esercita i poteri e le funzioni che leggi vigenti gli attribuiscono.

Art. 12

Il Garante giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile, rispetto alle controversie sollevate dal socio nei confronti dell'Associazione.

Art. 13

Le eventuali sostituzioni di componenti del Comitato Regionale effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Rendiconto economico

Art. 14

Ogni anno il Comitato deve redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro dicembre il preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 maggio il rendiconto dell'anno precedente, portandolo a conoscenza del Revisore prima dell'Assemblea.
Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare e deve riportare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D.D.L. 4 DICEMBRE 1997, N. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Modifiche allo Statuto

Art. 15

Lo Statuto dell'AVAL può essere modificato solo in una riunione dell'Assemblea appositamente convocata alla quale siano presenti almeno due terzi dei soci e con l'approvazione delle proposte presentate dal Comitato Regionale da parte della maggioranza dei presenti.

Regolamenti

Art. 16

La definizione del regolamento di attuazione dello Statuto e le sue successive modifiche debbono essere:
a) approvate dall'Assemblea,
b) affisse nell'albo avvisi esposto nella sede sociale,
c) messe a disposizione dei soci che ne richiedono copia,
d) pubblicate sul sito internet istituzionale

Scioglimento dell'AV AL

Art. 17

Lo scioglimento dell'AVAL e la sua liquidazione possono essere proposti dal Comitato Regionale e deliberati, dall'Assemblea dei Soci in una riunione appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e in coerenza con quanto disposto dall'art. 5, comma 4 della Legge 266/91 e da altre leggi. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norme di rinvio

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11-08-1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Strutture Organi Provinciali

Art. 19

A livello provinciale possono essere costituite strutture AVAL con finalità, scopi e modalità operative analoghe a quelle dell'AVAL regionale per attuare sul territorio di propria competenza le direttive degli organi regionali, onde perseguire le finalità previste da presente Statuto. Sono organi dell'A VAL provinciale:
a) l'Assemblea,
b) il Comitato,
c) il Presidente,
d) il Revisore dei Conti,
e) il Garante

Art. 20

L'Assemblea provinciale:
a) è composta dagli iscritti nella struttura territoriale;
b) è convocata dal Comitato Provinciale in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria entro 40 giorni dalla richiesta motivata presentata al Presidente da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea stessa;
c) elegge il Comitato Provinciale;
d) definisce le linee programmatiche;
e) approva il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione.

Art. 21

Il Comitato Provinciale:
a) è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti;
b) è convocato dal Presidente provinciale in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e, in seduta straordinaria, entro 40 giorni dalla richiesta motivata presentata al Presidente dalla metà dei componenti il Comitato;
c) attua le linee programmatiche approvate dall'Assemblea provinciale, raccordandosi con le direttive degli organi regionali;

d) promuove la raccolta delle adesioni, curando iniziative di informazione e di divulgazione delle finalità e dell'attività dell'associazione;
e) decide le quote aggiuntive provinciali, nel rispetto delle norme per le adesioni fissate dal Comitato Regionale;
f) delibera in merito ad eventuali rapporti di lavoro e prestazioni professionali;
g) autorizza il Presidente a stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche locali e organizzazioni private nel rispetto dei criteri fissati dal Comitato Regionale;
h) predispone i bilanci preventivi e i conti economici, finanziari e patrimoniali consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
i) elegge tra i suoi componenti il Presidente e gli altri componenti la Presidenza provinciale, tra i quali: un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento, l'Amministratore e il Segretario all'organizzazione;
j) nomina il Revisore provinciale dei conti tra persone che non siano soci

Art. 22

Il Presidente provinciale:
a) rappresenta l'associazione a livello provinciale;
b) segue la realizzazione dei programmi e delle attività deliberate dagli organi sociali;
c) convoca il Comitato Provinciale, predisponendone l'ordine del giorno e presiedendone le sedute;
d) stipula le convenzioni autorizzate dal Comitato;
e) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Provinciale, sottoponendoli alla ratifica del Comitato stesso nella prima seduta utile.

Art. 23

A livello locale possono essere costituite sezioni territoriali dell'AVAL con compiti operativi definiti dai Comitati provinciali AVAL.